



DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL
POLICIES

POLICY DEPARTMENT
CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS



*Justice, Freedom &
Security*

**Bullismo e cyberbullismo:
quadro d'insieme a livello
europeo e internazionale**

Il quadro internazionale

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1990

Art. 19(1):

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

Il quadro internazionale

Comitato ONU sui diritti dell'infanzia General Comment n. 13 (2011):

§ 21: Mental violence: “Mental violence” (...) is often described as psychological maltreatment, mental abuse, verbal abuse and emotional abuse or neglect and this can include (...):

(g) Psychological bullying and hazing by adults or other children, including via information and communication technologies (ICTs) such as mobile phones and the Internet (known as “cyberbullying”).

§ 22: Physical violence: includes fatal and non-fatal physical violence. The Committee is of the opinion that physical violence includes: ...

(b) Physical bullying and hazing by adults and by other children.

Il quadro internazionale

Comitato ONU sui diritti dell'infanzia General Comment n. 20 (2016):

48. The digital environment can expose adolescents to risks (...). This should not however restrict adolescents' access to the digital environment. Their safety should be promoted through holistic strategies, including digital literacy with regard to online risks and strategies for keeping them safe, strengthened legislation and law enforcement mechanisms to tackle abuse online and fight impunity, and training parents and professionals who work with children. States are urged to ensure the active engagement of adolescents in the design and implementation of initiatives aimed at fostering online safety, including through peer mentoring. Investment is needed in the development of technological solutions on prevention and protection and the availability of assistance and support. States are encouraged to require businesses to undertake child-rights due diligence with a view to identifying, preventing and mitigating the impact of risks on children's rights when using digital media and ICT.

Il quadro internazionale

AG ONU, Risoluzione 69/158 (2014) *Proteggere i minori dal bullismo*

Incoraggia gli Stati a:

- prevenire ogni forma di violenza, incluso il bullismo, proteggere i bambini e fornire loro supporto;
- investire nell'educazione, come processo di lungo periodo in cui si impara la tolleranza e il rispetto per la dignità degli altri;
- generare statistiche disaggregate per sesso, età e altre variabili rilevanti a livello nazionale;
- accrescere la consapevolezza pubblica, coinvolgendo famiglie, tutori, educatori, giovani, scuole, comunità, media e società civile;
- condividere le esperienze e buone prassi nazionali.

→ Sulla base della risoluzione dell'Assemblea Generale, il Segretario Generale ONU ha adottato una relazione sul bullismo (luglio 2016)

Il quadro internazionale

Rapporto annuale 2016 della Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU sulla violenza sui minori

Una sezione del rapporto è dedicata alla tutela dei minori online.

- Il cyberbullismo è un'azione aggressiva e intenzionale tramite comunicazione elettronica contro una vittima che non può difendersi facilmente, ripetuta nel tempo e di norma caratterizzata da uno squilibrio di poteri;
- è facilitato dall'anonimato e consente la ridiffusione a catena, con conseguente difficoltà a risalire al primo responsabile;
- è facilitato dalla diffusione di internet fra i minori: un terzo delle persone che navigano online sono minori;
- nel 2014, le linee telefoniche per i bambini hanno ricevuto 27.847 chiamate per cyberbullismo.

Il quadro internazionale

Studio UNESCO sulla violenza a scuola e il bullismo (2017)

- Il bullismo è un comportamento intenzionale e aggressivo, ripetutamente indirizzato a una vittima quando c'è uno squilibrio di poteri, reale o percepito, e la vittima si sente vulnerabile e incapace di difendersi.
- Il cyberbullismo consente di rimanere anonimi; i messaggi possono raggiungere rapidamente un'ampia platea.
- Il cyberbullismo coinvolge tra il 5 e il 21% dei minori nel mondo; diversamente dal bullismo:
 - coinvolge tanto le ragazze quanto i ragazzi;
 - è più diffuso nelle fasce d'età adolescenziali.

Il quadro internazionale

Alcune altre iniziative a livello internazionale

- l'UNICEF ha adottato, nel 2014, insieme all'ITU, le linee guida per l'industria, con raccomandazioni per il settore privato;
- l'UNDP ha adottato un paper sul razzismo online (2013) in cui definisce anche il bullismo online, sottolineando la sensazione di impunità dei responsabili, data dall'anonimato dei mezzi elettronici;
- la Special Rapporteur ONU sulla vendita di minori, la prostituzione e la pornografia infantile ha un focus tematico sulla tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale online.

Il quadro europeo: il Consiglio d'Europa



Il Consiglio d'Europa

- 47 Stati membri da tutta Europa (inclusi tutti i membri dell'UE)
 - Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo)
 - Promotore i.a. della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica (2001) e della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (2007)
- Opinione interpretativa sulla Convenzione di Lanzarote, maggio 2017 : si applica anche allo sfruttamento online



Il quadro europeo: il Consiglio d'Europa



La CEDU e la sua applicazione a Strasburgo

- Art. 8 – diritto al rispetto della vita privata e familiare
- Art. 10 – libertà di espressione
- Art. 14 – divieto di discriminazione

Caso K.U. vs Finlandia, decisione del 2008 della CtEDU

Caso: diffusione di dati personali del minore (nome, età, sito web con foto e email) online, su un sito di incontri per adulti.

La Finlandia è in violazione dell'art. 8 perché le sue leggi non consentono di obbligare un service provider a comunicare i dati necessari per identificare il responsabile di una diffusione non autorizzata di dati personali (che ha creato un rischio di pedofilia e pornografia minorile per la vittima).

Il quadro europeo: il Consiglio d'Europa



Altre iniziative significative del CoE

- Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del CoE 1882 (2009) sulla promozione di internet e servizi mediatici online adatti ai minori
- Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del CoE 2144 (2017) "Far finire la cyberdiscriminazione e l'odio online"
- Strategia sui diritti dei minori 2016 – 2021: cinque aree prioritarie, fra cui "i diritti del minore nell'ambiente digitale"
 - propone lo sviluppo di una APP per sensibilizzare bambini e adulti ai rischi
 - promuove un progetto europeo di educazione alla cittadinanza digitale

Il livello dell'Unione Europea



I principi generali

Art. 3(3), TUE: L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Art. 24, Carta dei Diritti Fondamentali: Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. [...]

MA – quale base giuridica?

Art. 5 TUE, principi di attribuzione, di proporzionalità e di sussidiarietà

Il livello dell'Unione Europea



Definizione “operativa” (soft law) del cyberbullismo

→ COM, Safer Internet Campaign (2009)

Cyberbullismo = molestie verbali o psicologiche ripetute, perpetrate da un individuo o un gruppo.

Differenza rispetto al bullismo tradizionale:

- I ragazzi si nascondono dietro l'anonimato di internet;
- I messaggi postati su internet possono essere visti da un'ampia platea di persone immediatamente;
- I ragazzi non si sentono altrettanto responsabili che nella vita reale, e non hanno paura di essere puniti per ciò che fanno;
- le vittime sono spesso riluttanti a denunciare, perché temono che gli adulti confiscino il loro cellulare o PC.

Il livello dell'Unione Europea



Strumenti di soft law e finanziamento

- Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione
 - Lancio della “safer internet campaign”
 - finanziamento dei centri nazionali Safer internet che hanno creato linee telefoniche dedicate
 - promozione di accordi di autoregolamentazione da parte del settore privato, p.es. coalizione CEO
 - attività di ricerca e raccolta dati (progetto EUKidsOnline)
- Strategia “Better internet for kids” (Comunicazione COM del 2012)
- Incentivi all'autoregolamentazione: *l'Alliance to better protect minors online* (imprese del settore ICT, ONG, UNICEF), 2017



Il livello dell'Unione Europea



Alcuni esempi di progetti (co)finanziati

www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

Studio EU Kids
Online (LSE, 2011)



#DeleteCyberbullying



APP “Delete Cyberbullying”

Il livello Unione Europea: il Parlamento Europeo



Risoluzioni del Parlamento Europeo

- Risoluzione del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale
- Risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia
 - necessità di adottare misure per contrastare il cyberbullismo
 - i minori, gli insegnanti e le organizzazioni per i giovani devono svolgere un ruolo attivo di sensibilizzazione sul problema
 - Necessità di uno scambio di informazioni fra organi di contrasto, autorità giudiziarie, settore ICT, fornitori di servizi Internet, settore bancario e ONG per garantire i diritti e la protezione dei minori online
 - Servono provvedimenti nazionali per contrastare tutte le forme di predazione e di bullismo online



Il livello Unione Europea: il Parlamento Europeo



Risoluzioni del Parlamento Europeo

- Risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015
 - necessità di formare i minori sull'importanza di proteggere i propri dati personali, anche online;
 - invita gli Stati membri a investire nell'alfabetizzazione mediatica, anche includendola nei programmi scolastici;
 - chiede un piano d'azione per la tutela dei minori nel cyberspazio;
 - Necessità di rafforzare la cooperazione fra autorità giudiziarie e di polizia nazionali, fra loro e con Europol e Eurojust, per la lotta alla criminalità informatica e allo sfruttamento dei minori;
 - Necessità di investire in nuove tecnologie per la lotta contro i reati commessi nel «dark web» e «deep web».



Il livello dell'Unione Europea



Norme vincolanti? Il problema della competenza: l'art. 5 TUE

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del **principio di attribuzione**, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del **principio di sussidiarietà**, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. (...)
4. In virtù del **principio di proporzionalità**, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. (...)

Il livello dell'Unione Europea



Quale base giuridica?

Art. 16 TFUE: Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

→ Adozione del **Regolamento (UE) 2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Il livello dell'Unione Europea



Quale base giuridica?

Art. 82(2) TFUE: Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire **norme minime** deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano:

- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
- b) i **diritti della persona nella procedura penale**;
- c) i **diritti delle vittime della criminalità**;
- d) altri elementi specifici della procedura penale (...).

Il livello dell'Unione Europea



Quale base giuridica?

Art. 83(1) TFUE: Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire **norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale** derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e **sfruttamento sessuale** delle donne e **dei minori**, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, **criminalità informatica** e criminalità organizzata. (...)

Il livello dell'Unione Europea



Alcune delle normative UE rilevanti

- Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
- Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
- Direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
- Decisione Quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Il livello dell'Unione Europea



Il nuovo regolamento privacy: qualche cenno

- **Art. 8, Consenso:** il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Se il minore ha meno di 16 anni, il trattamento è lecito soltanto se il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore, ma non inferiore ai 13 anni.

- **Art. 12:** il titolare del trattamento dei dati personali deve fornire le informazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

Il livello dell'Unione Europea



Il nuovo regolamento privacy: qualche cenno (2)

- **Art. 17, diritto all'oblio:** prevede e disciplina un vero e proprio diritto alla cancellazione di determinati dati personali, su richiesta dell'interessato. *Preambolo (§65): "è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet."*
- **Art. 40, codici di condotta:** possono essere adottati dalle associazioni rappresentanti le categorie di titolari o responsabili del trattamento per precisare l'applicazione del regolamento, ad esempio quanto all'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale;
- **Art. 57:** tra i compiti delle autorità di controllo c'è quello di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento, con particolare attenzione alle attività destinate specificamente ai minori.



Il livello nazionale: alcune buone prassi



Soluzioni adottate a livello nazionale

- Approccio penalistico → pochissimi Stati lo privilegiano.

Problemi:

- età della responsabilità penale (10 anni in UK - 16 in Portogallo)
- vari reati applicabili (stalking, minaccia, istigazione al suicidio...)
- effetto di deterrenza ridotto

- Approccio civilistico → alcuni casi di risarcimento dei danni.

Problemi:

- la misura del risarcimento e il danno risarcibile variano da Stato a Stato;
- l'età della responsabilità civile varia, in molti Paesi sono i titolari della responsabilità genitoriale a dover pagare.

Il livello nazionale: alcune buone prassi



Soluzioni adottate a livello nazionale

- Approccio educativo – preventivo → il prevalente. Buone prassi:
 - in Olanda, dal 2013 c'è un piano d'azione anti-bullismo: i programmi sviluppati sono soggetti a valutazione per una verifica di impatto e efficacia – quelli con valutazione positiva diventano obbligatori;
 - in Grecia, molti programmi che coinvolgono direttamente i minori già in fase di sviluppo e poi di esecuzione (approccio peer-to-peer): sono i ragazzi più grandi a spiegare ai più piccoli cos'è il bullismo e come reagire;
 - in tutti i Paesi Membri dell'UE, sviluppo di linee telefoniche dedicate all'ascolto dei minori – alcune anche raggiungibili online (Svezia);
 - in Romania, un progetto unitario coinvolge una linea telefonica dedicata, un sito web, e un meccanismo specifico per reagire ai contenuti illegali online.